



N. 0001680760/21

2021/2022

CONTRATTO

Con la presente scrittura privata, a valere ad ogni effetto di legge, tra la Società ed il Calciatore professionista sottoindicati, si conviene e si stipula quanto segue:

<u>SOCIETÀ</u>	SEDE LEGALE	NUMERO PARTITA IVA
A.C. MILAN SPA (di seguito la Società)	VIA ALDO ROSSI, 8, 20149 MILANO (MI)	01073200154
RAPPRESENTATA DA	QUALIFICA	
GAZIDIS IVAN	Amministratore delegato munito dei necessari poteri	

CHE NON SI E' AVVALSA DEI SERVIZI DI UN AGENTE SPORTIVO

<u>COGNOME E NOME DEL CALCIATORE</u>	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	PROVINCIA
CIFUENTES CHAVEZ MAIKOL ANDRES (di seguito il Calciatore)	13/02/2005	MILANO	MI

DOMICILIO (recapito personale ai fini delle comunicazioni di cui all'Accordo Collettivo e suoi Allegati)	CODICE FISCALE	MATRICOLA
VIA E.MONTALE, 2	CFNMLN05B13F205S	6827282

CAP	LOCALITÀ	PEC
20037	PADERNO DUGNANO (MI)	settoregiovanile@pec.acmilan.com

CHE NON SI E' AVVALSO DEI SERVIZI DI UN AGENTE SPORTIVO

ART.1 Il Calciatore si impegna, nella sua qualità di tesserato della F.I.G.C., a prestare la propria attività atletica ed agonistica in favore della Società a decorrere dal 06/08/2021 e sino al 30/06/2024, con inizio dell'attività lavorativa alla data del 06/08/2021

ART.2 La Società, ai sensi dell'art. 4.1 dell'Accordo Collettivo, si impegna a corrispondere al Calciatore (per contratti pluriennali indicare l'importo pattuito per ciascuna stagione sportiva).
La retribuzione deve essere espressa al lordo:

a) Parte fissa

per la stagione 2021/2022 un compenso lordo di € 40.000,00

per la stagione 2022/2023 un compenso lordo di € 50.000,00


per la stagione 2023/2024 un compenso lordo di € 60.000,00

L'importo della quota lorda spettante quale partecipazione alle eventuali iniziative promo-pubblicitarie della Società sarà previsto da separato accordo ai sensi della Convenzione per la Pubblicità, che la Società è tenuta a depositare nei modi e nei termini previsti dalle relative fonti.

b) Parte variabile (la pattuizione di una parte variabile è facoltativa):

Handwritten signatures and initials:
E-Cl
1EG
[Signature]

- ART.3** Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto di prestazione sportiva, recepiscono e si impegnano a rispettare integralmente le pattuizioni contenute nell'Accordo Collettivo vigente (suo testo e suoi Allegati), fra cui, non esaustivamente, le seguenti previsioni: art. 2.2. (limiti al patto di opzione); artt. 3.1.- 3.5. (obblighi di deposito del Contratto e delle Altre Scritture); artt. 3.4. e 3.6. (necessità dell'approvazione del Contratto e delle Altre Scritture; effetti e indennizzo in mancanza); art. 5.1. (onnicomprensività della retribuzione); artt. 8.1.- 8.2. (divieto di svolgimento di altra attività sportiva e attività diversa, se incompatibile); art. 9.2. ("la società e i calciatori sono tenuti alla stretta osservanza delle disposizioni di legge, del CONI e della FIGC in materia di tutela della salute e di lotta al doping. Il calciatore deve sottoporsi ai prelievi e controlli medici, anche periodici e/o preventivi, ivi compresi i prelievi e i controlli sangue/urine, predisposti dalle società, dal CONI e dalla FIGC per l'implementazione dei controlli antidoping e per la migliore tutela della sua salute"); artt. 11.1. - 11.7. (inadempimenti, clausole penali, ammonizione, multa, riduzione della retribuzione, esclusione da allenamenti e preparazione, risoluzione); artt. 13.7.- 13.9. (effetti della risoluzione sulle cessioni temporanee e sulle compartecipazioni); artt. 15.1.- 15.7. (inidoneità, inabilità, durate, effetti e cause); art. 16.4. (rinuncia del calciatore assicurato ad ogni azione risarcitoria per infortunio nei confronti della Società); artt. 16.6.- 16.7. (oneri di comunicazione e denuncia); art. 16.8. (obbligo di sottoposizione a visita fiscale). Le parti si impegnano altresì all'osservanza dei futuri Accordi Collettivi.
- ART.4** La soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del Contratto o delle Altre Scritture, così come tutte le controversie comunque riconducibili al rapporto tra la Società e il Calciatore sono deferite al Collegio Arbitrale, che si pronuncerà nei modi, nei tempi e secondo le previsioni del relativo Regolamento, che costituisce allegato dell'Accordo Collettivo.
- ART.5** Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti si obbligano, in ragione della loro comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione, nonché delle specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie:
- ad osservare le norme dello Statuto e quelle Federali;
 - ad accettare la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi Organi e soggetti delegati nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale, ivi comprese le relative vertenze di carattere tecnico e disciplinare, nonché delle decisioni del Collegio Arbitrale, dichiarando in particolare di accettare senza riserve la clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello Statuto della FIGC.
- Ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione degli obblighi di cui sopra comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto e dai Regolamenti.
- ART.6** A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio presso la propria sede, il Calciatore nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni delle quali dovrà essere data comunicazione scritta alla Società e alla Lega di competenza. Fino al ricevimento della comunicazione esplicita i suoi effetti il domicilio indicato nel presente contratto.



MILANO (MI), 06/08/2021

Per la Società



Il Calciatore



Entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale
* (firme obbligatorie per i calciatori che non hanno compiuto il 18° anno di età)



Le parti dichiarano di aver preso esatta cognizione del contenuto delle clausole previste dagli artt. 2-3-4-5 del presente contratto e le approvano specificatamente.

MILANO (MI), 06/08/2021


Per la Società



Il Calciatore



Entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale
* (firme obbligatorie per i calciatori che non hanno compiuto il 18° anno di età)



(*) La firma di chi esercita la responsabilità genitoriale è obbligatoria per tutti i calciatori che non hanno anagraficamente compiuto il 18° anno di età.

N.B.: il presente contratto deve essere redatto in tre esemplari, di cui uno deve essere depositato a cura della Società presso la Lega entro il decimo giorno successivo alla data di stipula.

Le due ulteriori copie del contratto sottoscritte devono essere consegnate rispettivamente al calciatore ed alla Società al momento della stipula.